



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25
00161 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziario, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, 23 settembre 2020

Al Presidente Aran
Dott. Antonio Naddeo

Gentile Presidente,

prendiamo atto che l'Agenzia, fornendo una interpretazione restrittiva del combinato disposto degli articoli 45 del CCNL 14.9.2000 e 13 del CCNL 9.5.2006, con parere reso in data 23 luglio 2020 nega la possibilità di corrispondere il buono pasto in occasione di prestazioni rese dal personale di polizia locale solo in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali.

Le scriventi non possono che esprimere una ferma contrarietà all'indirizzo interpretativo fornito laddove, basandosi sul mero dato testuale dell'art. 45 del CCNL 14.9.2000, ovvero ritenendo che l'esistenza di prestazioni lavorative iniziate in orario antimeridiano con prosecuzione in orario pomeridiano sia una condizione legittimante ai fini della attribuzione dei buoni pasto, depotenzia la portata derogatoria dell'art. 13 CCNL 9.5.2006.

Questa disposizione, infatti, prevede che in sede di contrattazione integrativa, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazioni del lavoro, ferma restando l'attribuzione del buono pasto, gli enti possono individuare particolari figure professionali, tra le quali rientra a pieno titolo la polizia locale, che possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto collocabile all'inizio o alla fine di ciascun turno.

Giova, peraltro, evidenziare come l'interpretazione delle citate disposizioni contrattuali fornita dalle scriventi sia condivisa da due pareri allegati alla presente nelle quali

il Ministero dell'Interno, adito circa la possibilità di corrispondere il buono pasto a tutto il personale di polizia locale che svolge a rotazione il servizio su quattro turni, analizza le medesime norme contrattuali oggetto del parere da Voi reso e perviene alle nostre stesse conclusioni ammettendo che il riconoscimento del buono pasto in favore del personale di polizia locale è rimesso all'autonomia organizzativa degli enti.

Inoltre, sorprende che nel parere da Voi reso si preveda che l'ente, nel definire preventivamente le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto debba “*evitare situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra le diverse categorie di dipendenti*”. Si prescrive, cioè, il rispetto del fondamentale principio di parità di trattamento, mentre con l'orientamento interpretativo fornito, si genera una evidente disparità a danno dei lavoratori impegnati in regimi orari di turnazione che implicano lo svolgimento della prestazione in terzo o quarto turno (pomeridiano con prosecuzione nelle ore serali e notturno).

Per le ragioni sopra esposte chiediamo di rettificare la posizione espressa dall'Agenzia in modo da fornire un'interpretazione più aderente a quanto previsto dell'art. 13 del ccnl 9.5. 2006 *così* da non generare illegittime discriminazioni correlate alla collocazione oraria della prestazione.

Certi di un positivo riscontro porgiamo distinti saluti.

FP CGIL
S. Sorrentino

CISL FP
M. Petriccioli

UIL FPL
M. Librandi

All_pareri Min Interno